

Codice A17070

D.D. 1 aprile 2015, n. 208

Istruzioni per il controllo delle domande di aiuto presentate ai sensi del bando regionale 2014/2015 - Misura di ristrutturazione e riconversione dei vigneti nell'ambito delle disposizioni attuative della Regione Piemonte per il periodo 2015 - 2018 (D.G.R. n. 22 - 426 del 13 ottobre 2014).

Con D.G.R. n. 22 - 426 del 13 ottobre 2014 sono state approvate le disposizioni attuative regionali della misura di ristrutturazione e riconversione dei vigneti, per le campagne viticole dal 2015 al 2018 con cui in particolare si rimandava a successivi atti del Settore Colture Agrarie per definire le disposizioni relative ai controlli amministrativi e all'istruttoria delle domande, ai controlli in loco, in conformità con quanto fissato da AGEA Organismo pagatore.

Con determinazione dirigenziale n. 930 del 7.11.2014 è stato emanato un bando pubblico per la presentazione delle domande di contributo per la ristrutturazione e riconversione dei vigneti, riferite alla campagna 2014-15, che risponde alle istruzioni applicative generali disposte da AGEA Organismo Pagatore con circolare n. 2 del 12 gennaio 2015 (prot. N. REVU.2015.007).

Con circolare n. 13 del 27 febbraio 2015 AGEA Organismo pagatore ha definito le istruzioni applicative generali per il controllo ed il pagamento delle domande di aiuto di ristrutturazione e riconversione vigneti- campagna 2014-15.

Sulla base di tali disposizioni il Settore Colture Agrarie della Direzione Agricoltura ha definito le istruzioni in considerazione del fatto che le domande e le relative istruttorie vengono gestite su Sistema informativo regionale (SIAP) recependo e integrando le citate istruzioni applicative generali di AGEA OP, secondo il protocollo di intesa tuttora in vigore, sottoscritto il 4 giugno 2013 con AGEA Organismo Pagatore nazionale. Tali istruzioni fanno parte integrante della presente determinazione (allegato 1).

In applicazione dell'articolo 26, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, (Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni), che prevede la pubblicazione dei provvedimenti con i quali sono determinati i criteri e le modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari, il presente atto sarà pubblicato nell'ambito della sezione "Amministrazione trasparente" del sito ufficiale della Regione.

IL DIRIGENTE

visti gli artt. 4 e 17 del D.lgs n. 165 del 30 marzo 2001 e s.m.i.;

visti gli artt. 17 e 18 della L.R. n. 23/08;

determina

1 di definire le istruzioni applicative per il controllo ed il pagamento delle domande di ristrutturazione e riconversione vigneti per l'anno 2014-15, recependo e integrando le istruzioni applicative generali di AGEA Organismo pagatore n. 13 del 27 febbraio 2015. Tali istruzioni fanno parte integrante della presente determinazione (allegato 1).

2 che, in applicazione dell'articolo 26, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, tale atto sarà pubblicato nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito ufficiale della Regione Piemonte.

Avverso alla presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di piena conoscenza dell'atto ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

Il Responsabile di Settore
Gualtiero Freiburger

Allegato

Allegato 1

Istruzioni per il controllo delle domande di aiuto presentate ai sensi del bando regionale 2014/2015 - Misura di ristrutturazione e riconversione dei vigneti nell'ambito delle disposizioni attuative della Regione Piemonte per il periodo 2015 - 2018 (D.G.R. n. 22 - 426 del 13.10.2014).

La Regione Piemonte - Direzione Agricoltura - Settore Colture Agrarie recepisce ed integra le istruzioni applicative per il controllo e il pagamento delle domande di contributo per la ristrutturazione e riconversione dei vigneti (RRV) di cui alla circolare OP AGEA n. 13 del 27 febbraio 2015 (di seguito circolare OP AGEA), andando a dettagliare alcuni aspetti per consentire la gestione delle domande stesse sul Sistema Informativo Agricolo Piemontese (SIAP).

1. Controlli di ricevibilità

La Provincia, quale Ente istruttore, accerta la ricezione delle domande e dei relativi allegati, la regolare sottoscrizione delle stesse e la completezza della documentazione allegata.

La verifica viene effettuata e documentata da apposita scheda di controllo per la quale è disponibile una specifica applicazione sul portale SIAP (checklist, sezione 2 - controllo ricevibilità). In caso di esito negativo andrà indicata, nell'apposito campo, la motivazione utilizzando una delle seguenti tipologie previste nell'allegato 1 della circolare OP AGEA:

- mancanza di sottoscrizione;
- data di presentazione oltre i termini;
- data di ricezione oltre i termini;
- mancanza della documentazione obbligatoria.

Tale verifica è svolta attraverso controlli del SIAP e attraverso l'attività delle Province competenti entro il **27 marzo** .

Per tutte le fasi istruttorie a partire dalla ricevibilità, la Regione Piemonte rende disponibile ai CAA l'esito dei controlli tramite l'applicazione di consultazione delle domande sul portale SIAP.

2. Controlli di ammissibilità

La Provincia effettua i controlli di ammissibilità sulle domande di aiuto ritenute ricevibili e sui documenti ad esse allegati secondo quanto previsto dalla circolare OP AGEA. Tali controlli comprendono:

- a) controllo tecnico-amministrativo,
- b) controllo in loco (ex ante).

Successivamente la Regione Piemonte rende disponibile ai CAA e alle Province l'esito del controllo di ammissibilità tramite pubblicazione sul portale regionale di apposita lista degli esiti secondo quanto previsto dalla circolare OP AGEA .

Le Province provvedono al completamento delle ammissibilità delle domande e tale esito sarà pubblicato sul portale SIAP entro il **11 maggio** .

a) Controllo tecnico-amministrativo

Il Funzionario istruttore in questa fase ha la possibilità di richiedere all'azienda che ha presentato domanda i necessari chiarimenti e l'eventuale documentazione utile alla corretta definizione dell'istruttoria di ammissibilità della domanda.

La verifica viene effettuata e documentata da apposita scheda di controllo per la quale è disponibile una specifica applicazione sul portale SIAP (checklist, sezione 3 - controllo ammissibilità - istruttoria amministrativa). Tale scheda va stampata e firmata dal Funzionario

istruttore e dal funzionario coordinatore e conservata agli atti della Provincia. In caso di esito negativo andrà indicata, nell'apposito campo libero, la motivazione.

La Provincia seleziona con criteri di casualità e/o di rischio un campione pari al 5% delle domande per il quale è tenuta ad operare una revisione dei controlli di ammissibilità già effettuati, affidandone l'esecuzione ad un Funzionario revisore diverso da quello che ha operato il primo controllo. A tal fine il Funzionario revisore utilizza lo stesso modello di scheda di controllo utilizzato dal Funzionario istruttore (check list - sezione 5 - istruttoria amministrativa di revisione), ripercorrendo le fasi del controllo già effettuato. La scheda di revisione va stampata e firmata dal Funzionario revisore e dal funzionario coordinatore e conservata agli atti della Provincia.

b) Controllo in loco (ex-ante)

La Regione Piemonte, sulla base di criteri definiti dall'OP AGEA, estrae un campione, pari al 5% delle domande. Su tale campione viene operata la verifica in loco degli impianti vitati oggetto dell'intervento e, se diversi per collocazione da quelli originari, dei luoghi ove i nuovi impianti verranno realizzati.

La verifica viene effettuata a cura della Provincia, **entro il 9 maggio**, ed è documentata da un verbale di controllo in campo e da apposita scheda di controllo per la quale è disponibile una specifica applicazione sul portale SIAP (checklist, sezione 4 - controllo ammissibilità - istruttoria in loco). Tale scheda va stampata, firmata dal Funzionario istruttore e dal funzionario coordinatore e conservata agli atti della Provincia insieme al verbale di controllo. In caso di esito negativo andrà indicata, nell'apposito campo libero, la motivazione.

3. Graduatoria delle domande e comunicazione esiti ammissibilità e finanziabilità

Le Province effettuano le attività connesse con la definizione della graduatoria delle domande, sulla base dei criteri definiti nelle disposizioni applicative regionali, e la comunicazione degli esiti di ammissibilità al finanziamento ai singoli richiedenti.

Le Province provvedono in particolare a rideterminare il punteggio di priorità autoattribuito dai richiedenti in fase di domanda. La rideterminazione può avvenire solo in diminuzione: alle domande non può essere attribuito un punteggio superiore a quello autoattribuito in fase di compilazione.

Nel caso in cui le domande ammesse eccedano la disponibilità finanziaria della Regione, viene creata a sistema SIAP la graduatoria sulla base del punteggio attribuito ed eventualmente rideterminato alla domanda.

Gli esiti della graduatoria e di finanziabilità sono riportati sul portale SIAP (checklist, sezione 6: inserimento in graduatoria) a cura delle Province .

La Regione, con proprio provvedimento, approva gli esiti di ammissibilità delle domande presentate nonché l'eventuale graduatoria delle domande ammesse al finanziamento, secondo quanto previsto al punto 16."Graduatoria regionale" delle disposizioni attuative della misura di ristrutturazione e riconversione dei vigneti (D.G.R. n. 22 - 426 del 13.10.2014) **entro il 15 maggio**.

Qualora si rendano disponibili ulteriori risorse finanziarie provenienti dalle dotazioni delle altre misure del Programma Nazionale di Sostegno, esse potranno essere utilizzate per finanziare altre domande ammissibili, attingendo dalla stessa graduatoria.

La Provincia comunica ai richiedenti **entro il 5 giugno**, sia per le domande a collaudo che per quelle a fidejussione, a mezzo PEC, l'ammissibilità e la finanziabilità della domanda di aiuto ovvero l'esclusione della domanda di aiuto. Tale comunicazione di ammissibilità al finanziamento costituisce invito alla ditta a fornire la fidejussione e l'attestazione di inizio lavori.

4. Domande di aiuto con pagamento anticipato su garanzia fideiussoria

4.1 Attestazione di inizio lavori

I richiedenti ammessi al finanziamento con domande di aiuto con pagamento anticipato, entro il termine del **26 giugno**, devono far pervenire alla Provincia l'attestazione di inizio lavori, contestualmente alla presentazione della garanzia fidejussoria, secondo quanto previsto da OP AGEA con note prot. n. 697/UM del 19/3/2009 e n. 27 prot. UMU.2010.1091 del 14/07/2010.

Il modello per l'attestazione di inizio lavori è prodotto attraverso il portale SIAP. La comunicazione alla Provincia viene registrata a cura della stessa con apposita procedura su portale SIAP.

4.2 Garanzie fideiussorie ed Enti garanti

Il richiedente con domanda di aiuto con pagamento anticipato, che ha ricevuto la comunicazione di ammissibilità e finanziabilità, deve presentare alla Provincia apposita garanzia fidejussoria a favore dell'OP AGEA.

Tale garanzia potrà essere sia assicurativa che bancaria, rilasciata da primari istituti di cui al Decreto del 15 aprile 1992 e successive modifiche, inseriti nell'elenco pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 41 del 19.02.2001 o da istituti assicurativi abilitati dall'IVASS all'esercizio del ramo cauzioni dell'Unione Europea, il cui elenco è consultabile sul sito internet "www.ivass.it".

Sono esclusi dalla possibilità di presentare garanzie a favore dell'OP AGEA gli Enti garanti indicati nell'apposito elenco agli atti dell'Ufficio OCM Vino e altri aiuti di AGEA OP.

Inoltre, in ossequio alla Delibera commissariale n. 2275 del 22/12/1999, l'OP AGEA non può accettare fidejussioni rilasciate da intermediari finanziari diversi dalle banche.

Dalla campagna 2008-09 l'OP AGEA, in accordo con l'ANIA e l'ABI, ha adottato la procedura di seguito descritta per la compilazione delle garanzie e per la loro presentazione.

L'OP AGEA non riterrà valide, rifiutando il pagamento dell'aiuto, le domande di aiuto con pagamento anticipato le cui le garanzie fidejussorie risultino emesse da uno degli Enti garanti esclusi o non risultino conformi con quanto di seguito illustrato.

Il richiedente ammesso, munito del suo codice CUAA e del numero identificativo della sua domanda di aiuto, si reca presso un Ente garante di sua scelta, tra quelli ammessi dall'OP AGEA, che provvede, inserendo il numero identificativo della domanda di aiuto ed il CUAA del richiedente nell'apposita applicazione disponibile nell'area pubblica del portale SIAP- sistema Piemonte (all'indirizzo: http://www.sistemapiemonte.it/agricoltura/ristrutturazione_vigneti/), a scaricare il modello di garanzia precompilato con il codice a barre identificativo della stessa, il numero della domanda di aiuto a cui fa riferimento, l'importo garantito della garanzia da stipulare a favore dell'OP AGEA ed il termine di validità della garanzia medesima.

L'Ente garante completa il frontespizio della garanzia con i dati variabili di sua competenza, stampa la garanzia e la sottoscrive, unitamente al richiedente contraente, con propria firma e timbro.

Il richiedente contraente consegna l'originale e una copia conforme della garanzia così formalizzata entro 5 giorni dalla sua sottoscrizione e comunque **non oltre il 18 giugno** direttamente alla Provincia.

La Provincia verifica la presenza delle firme in originale dell'Ente garante e del richiedente contraente e che non ci siano anomalie bloccanti ai fini del pagamento dell'aiuto, utilizzando un'apposita check list di controllo sul portale SIAP.

Successivamente la Provincia richiede la conferma di validità della garanzia alla Direzione generale dell'Ente garante emittente, utilizzando esclusivamente il modello di "conferma garanzia" stampato da portale SIAP, che riporta il barcode e i dati di riferimento.

La Provincia riceve, anche via fax, la conferma di validità della garanzia e:

1) verifica assenza delle anomalie bloccanti ai fini del pagamento dell'aiuto, utilizzando un'apposita check list di controllo sul portale SIAP.

2) acquisisce la conferma a sistema.

La verifica sull'assenza di anomalie nella garanzia e nella conferma di validità viene registrata sul portale SIAP.

Le Province trasmettono le garanzie in originale complete delle rispettive conferme di validità entro il 17 luglio 2015 alla Regione Piemonte – Settore Colture Agrarie.

Le garanzie e le conferme di validità devono pervenire in originale ad OP AGEA **entro e non oltre il 20 luglio** a cura della Regione Piemonte – Settore Colture Agrarie. **Tale termine non può essere modificato dalla Regione Piemonte**

Le garanzie emesse da Ente garante non riconosciuto da AGEA o pervenute fuori termine vengono restituite al contraente richiedente a cura della Provincia.

In caso di domanda di aiuto con pagamento anticipato priva di idonea garanzia o della relativa conferma, la Provincia comunica al richiedente, a mezzo PEC spedita entro 30 giorni lavorativi successivi al superamento dei termini di presentazione della garanzia medesima, la revoca dell'atto di concessione, immettendo l'esito (non finanziabile) sul portale SIAP (checklist, sezione 6 – inserimento in graduatoria).

4.3 Verifica delle opere realizzate e richiesta del collaudo

I beneficiari di anticipo su cauzione devono comunicare il completamento dei lavori e fare richiesta di collaudo, utilizzando la comunicazione di fine lavori sul portale SIAP .

La comunicazione di fine lavori deve essere trasmessa alla Provincia entro 15 giorni lavorativi dal termine dei lavori e comunque non oltre il 31 luglio della seconda campagna viticola successiva alla campagna di pagamento dell'aiuto (con riferimento all'esercizio finanziario), salvo i casi previsti di proroga previsti nel bando 2014-15 alla voce "Proroga al termine degli interventi", secondo quanto disposto dall'art. 9, par. 2 del regolamento CE n. 555/2008.

La gestione dei collaudi viene gestita con apposita procedura informatica .

Secondo quanto disposto alla voce "Verifica opere realizzate" del bando 2014-15, approvato con DD n. 930 del 7.11.2014, alla richiesta di collaudo devono essere allegati:

- il prospetto consuntivo delle opere realizzate che contiene il dettaglio dei lavori eseguiti in economia con la descrizione dei mezzi propri utilizzati e l'elenco dei giustificativi di spesa;
- i giustificativi di spesa (fatture o equivalenti) inerenti a materiali o operazioni effettuate;
- i giustificativi di pagamento.

Per i lavori effettuati in economia l'azienda deve allegare alla richiesta apposita dichiarazione di responsabilità in merito alle operazioni svolte.

La mancata presentazione da parte del richiedente della richiesta di accertamento finale dei lavori eseguiti comporta per le domande con pagamento anticipato all'incameramento della garanzia connessa.

In tal caso la Provincia comunica, a mezzo PEC, secondo un modello predisposto dall'OP AGEA, spedita entro 30 giorni lavorativi successivi al superamento di detti termini, la revoca dell'atto di concessione, immettendo l'esito (non finanziabile) sul portale SIAP (checklist, sezione 6 – inserimento in graduatoria).

Il richiedente, contestualmente alla suddetta comunicazione di termine lavori, è tenuto ad aggiornare il fascicolo aziendale in riferimento alle variazioni apportate, utilizzando la procedura informatizzata su "estirpo-impianto vigneto" nell'ambito del SIAP e, **a partire dalle domande per cui il premio è stato erogato nell'esercizio finanziario 2014**, come previsto dal Decreto Ministeriale n. 4615 del 5.8.2014 Ocm vino- Comunicazione relativa agli anticipi, **ad allegare** alla

richiesta di collaudo **la rendicontazione annuale delle spese effettuate in corso d'opera, trasmessa sul sistema SIAP come Comunicazione "spese sostenute art. 37 ter- Reg. (CE) n. 555/08" a partire dalla domanda di aiuto.**

La Provincia effettua il collaudo sul 100% delle richieste presentate e riporta i dati di dettaglio dei lavori realizzati su SIAP.

La Provincia rende disponibili a sistema gli esiti dei collaudi eseguiti entro 5 mesi dalla registrazione nel portale SIAP, da parte della stessa Provincia, della richiesta di collaudo presentata dai beneficiari, ai fini della richiesta di svincolo delle garanzie.

5. Domande di aiuto con pagamento a collaudo

5.1 Verifica delle opere realizzate e richiesta del collaudo

I richiedenti ammessi devono comunicare il completamento dei lavori e fare richiesta di collaudo, utilizzando la comunicazione di fine lavori sul portale SIAP .

La comunicazione di fine lavori deve essere trasmessa alla Provincia entro 10 giorni lavorativi dal termine dei lavori e comunque non oltre **il 30 giugno**.

Secondo quanto disposto alla voce "Verifica opere realizzate" del bando 2014-15, approvato con DD n. 930 del 7.11.2014, alla richiesta di collaudo devono essere allegati:

- il prospetto consuntivo delle opere realizzate che contiene il dettaglio dei lavori eseguiti in economia con la descrizione dei mezzi propri utilizzati e l'elenco dei giustificativi di spesa;
- i giustificativi di spesa (fatture o equivalenti) inerenti a materiali o operazioni effettuate;
- i giustificativi di pagamento.

Per i lavori effettuati in economia l'azienda deve allegare alla richiesta apposita dichiarazione di responsabilità in merito alle operazioni svolte.

La mancata presentazione dal parte del richiedente della richiesta di accertamento finale dei lavori eseguiti comporta la non erogazione dell'aiuto comunitario, tenuto conto che l'amministrazione non sarà posta in grado di poter eseguire un adempimento previsto come obbligatorio ai fini del pagamento dell'aiuto.

In tal caso la Provincia comunica, a mezzo PEC, secondo un modello predisposto dall'OP AGEA, spedita entro 30 giorni lavorativi successivi al superamento di detti termini, la revoca dell'atto di concessione, immettendo l'esito (non finanziabile) sul portale SIAP (checklist, sezione 6 – inserimento in graduatoria).

Il richiedente, contestualmente alla suddetta comunicazione, è tenuto ad aggiornare il fascicolo aziendale in riferimento alle variazioni apportate, utilizzando la procedura informatizzata su "estirpo-impianto vigneto" nell'ambito del SIAP .

La Provincia effettua entro **il 16 settembre** i collaudi in loco sul 100% delle richieste di collaudo presentate e riporta i dati di dettaglio dei lavori realizzati sistema.

6. Misurazione degli impianti e applicazione della tolleranza di misurazione

Nel corso del collaudo, gli impianti realizzati vengono misurati in campo o tramite fotointerpretazione di ortofoto aggiornate, secondo quanto disposto dalla circolare del Coordinamento AGEA ACIU.2011.143 del 17.02.2011.

La misurazione, conforme all'art. 75 del regolamento (CE) n. 555/2008, rappresenta la "coltura pura" per la quale è riconosciuto l'aiuto .

All'atto del collaudo delle opere realizzate, il nuovo impianto misurato viene confrontato con la superficie originariamente finanziata, avvalendosi della tolleranza tecnica di misurazione costituita da un'area pari al perimetro dell'impianto misurato per una profondità di 0,75 metri . In termini assoluti , la tolleranza di misurazione non può essere superiore a 0,5 ettari.

La superficie realizzata è da ritenersi coerente con la superficie finanziata, qualora il valore della

superficie a suo tempo finanziata è compreso nell'intervallo calcolato come superficie misurata +/- il valore della tolleranza di misurazione. In tal caso si procede allo svincolo della fideiussione eventualmente acquisita in sede di pagamento anticipato, senza restituzioni o sanzioni, od alla conferma della concessione rilasciata.

Per le domande con pagamento anticipato, se tale condizione di coerenza delle superfici non è riscontrata, si distinguono i seguenti casi:

eventualmente acquisita in sede di pagamento anticipato, senza restituzioni o sanzioni, od alla conferma della concessione rilasciata.

Per le domande con pagamento anticipato, se tale condizione di coerenza delle superfici non è riscontrata, si distinguono i seguenti casi:

- minore realizzazione: si applica quanto previsto al successivo punto 11;
- maggiore realizzazione : si procede allo svincolo della fideiussione salvo segnalazione da parte della Provincia di possibile irregolarità per mancata copertura con diritti o altre autorizzazioni.

7. Elenchi di liquidazione regionali

La Regione Piemonte – Settore Colture Agrarie formula l'elenco di liquidazione delle domande di pagamento istruite positivamente ed autorizzate alla liquidazione dell'aiuto e lo trasmette all'OP AGEA, secondo le procedure indicate nella lett. circolare prot. DSRU.2010.2139 del 17 maggio 2010.

8. Pagamento dell'aiuto

Il pagamento degli aiuti viene effettuato dall'OP AGEA **per le domande istruite ed ammesse entro il termine ultimo previsto dalla normativa comunitaria, 15 ottobre 2015.**

9. Svincolo delle garanzie fidejussorie

L'OP AGEA effettua lo svincolo delle garanzie entro 365 giorni dalla richiesta di collaudo del beneficiario.

Si fa presente, infine, che per uniformità di trattamento quanto disposto relativamente alla misurazione degli impianti in fase di collaudo, alla restituzione e sanzioni si applica a partire dalla campagna 2008/09.

10. Verifica dei costi unitari sostenuti e della congruità dei prezziari regionali.

La Provincia utilizza la documentazione fiscale e l'eventuale documentazione comprovante i lavori effettuati "in proprio" (in economia"), allegata alla richiesta di collaudo, per verificare che il contributo comunitario pagato per la ristrutturazione e la riconversione dei vigneti non abbia superato il 50% rispetto alle spese effettivamente sostenute .

Le operazioni eseguite in proprio vengono valutate ai fini del controllo della spesa entro i limiti dei costi previsti per le stesse operazioni nel prezzario regionale con edizione annuale, alla sezione n. 24 "Agricoltura", come definito nell'allegato 1 della D.G.R. n. 22 - 426 del 13.10.2014..

Ai fini del controllo della spesa la valutazione viene considerata in negativo se dalla descrizione il mezzo proprio utilizzato non risulta idoneo alla operazione svolta.

La Provincia comparerà i costi unitari effettivamente sostenuti per la realizzazione delle opere con quelli del prezzario regionale e, laddove riscontrasse che il contributo pagato sia stato superiore al limite del 50% delle spese sostenute provvederà a ricalcolare l'importo ammissibile sulla base dei costi unitari effettivamente sostenuti dall'azienda.

In tal caso l'azienda contraente è tenuta a restituire il maggior importo percepito in anticipo maggiorato degli interessi.

Qualora dette discordanze tra costi effettivamente sostenuti dalle aziende e prezzario regionale di riferimento risultassero sistematicamente presenti, la Regione sulla base delle segnalazioni degli

Enti istruttori ne terrà conto per procedere al conseguente aggiornamento del prezzario in vista della campagna successiva.

11. Restituzioni

In tutti i casi in cui non viene accertato il diritto all'aiuto dell'importo anticipato ed effettivamente pagato (rinunce successive al pagamento, superficie non realizzata o con opere non conformi alle disposizioni regionali, fatture non eleggibili, sanzioni derivanti dalla mancata rendicontazione annuale delle spese sostenute laddove previsto) ai fini dello svincolo della garanzia l'azienda contraente è tenuta a rimborsare l'importo dell'anticipo non riconoscibile all'aiuto, maggiorato del 20 % (percentuale di cauzione)¹

Tuttavia, qualora la motivazione del mancato riconoscimento sia dovuto a:

- ricalcolo dell'importo in conseguenza del prezzario regionale superiore ai costi unitari effettivamente sostenuti;
- errori dell'amministrazione;
- mancati adempimenti per cause di forza maggiore debitamente documentate ai sensi del Reg. CE 73/2009,

ai fini dello svincolo della garanzia l'azienda contraente è tenuta a rimborsare l'importo della quota dell'anticipazione non riconoscibile all'aiuto, maggiorata del calcolo degli interessi secondo il tasso di interesse legale, calcolati a partire dal trentesimo giorno dalla data di comunicazione della lettera di richiesta di restituzione.

Tale ultima modalità di calcolo si applica anche ai casi in cui la differenza tra la superficie su cui sono state realizzate le opere e la superficie per la quale è stato già pagato l'aiuto, possa essere scaturita da errori di stima derivanti dalla mancata considerazione di elementi tecnici non puntualmente valutabili in fase progettuale² e sia possibile per la Provincia accertare che l'impianto effettivamente realizzato conservi la stessa validità tecnico-economica.

¹ Ciò in relazione a quanto stabilito ai sensi dell'art. 9, par 2 del Reg. CE n. 555/08, in base al quale le Disposizioni regionali applicative hanno fissato la percentuale di cauzione al 120% ai fini del pagamento anticipato dell'aiuto alla Ristrutturazione vigneti, sia a quanto previsto all'art. 18 del Reg. UE n. 282/12 e s.m.i., che al paragrafo 1 prevede che la cauzione è svincolata quando è accertato il diritto all'assegnazione dell'importo anticipato o, quando l'importo dell'anticipo, maggiorato della percentuale stabilita dalla regolamentazione comunitaria, è stato rimborsato.

² La definizione esatta di tale fattispecie si basa necessariamente sulle caratteristiche del territorio ove è ubicata la superficie interessata dalle opere e, pertanto, è di pertinenza della Provincia competente. In ogni caso e qualsiasi siano le casistiche della superficie in oggetto, tale entità deve essere sempre inferiore al 20% della superficie per la quale è stato pagato l'aiuto.